



Città di Martina Franca

PROVINCIA di TARANTO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Ai Signori

- ✓ Sindaco
- ✓ Presidente del Consiglio
- ✓ Segretario Generale
- ✓ Dirigente del Settore Finanziario

Sede

Oggetto: Parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 141 del 27.03.2025 avente oggetto "PIAO 2025/2027"

l'anno 2025 il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 33 del 28/07/2022 nelle persone dei signori:

- Dott. Riccardo Scialpi, Presidente,
- Rag. Riccardo Antro, Componente,
- Dott. Cosimo Francesco Ingrosso, Componente.

Per esprimere parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 141 del 27.03.2025 avente oggetto "PIAO 2025/2027" è intervenuto a mezzo pec in data 27.03.2025 con prot. numero 22037/2025.

IL COLLEGIO

Visti

l'art.19, comma 8 della L.n.448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D.Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto

COMUNE DI MARTINA FRANCA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0022480/2025 del 28/03/2025
Firmatario: Riccardo Scialpi, COSIMO FRANCESCO INGROSSO

divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 D.L. n.34/2019 e successivo decreto attuativo del 17/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione adottato d'intesa con il Ministero dell'Economie e Finanze e Interno dove i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni cd virtuose possono aumentare la propria spesa del personale a condizione che rimangano all'interno del rapporto con le entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, previsto da tale decreto. Pertanto le indicazioni che le amministrazioni hanno applicato fino all'anno 2024 e, cioè l'incremento di una quota prefissata della spesa del personale dell'anno 2018 ovvero i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del quinquennio precedente dall'entrata in vigore delle nuove regole,
- la legge di bilancio n. 207/2024 che dispone il turnover 100% dei cessati dell'anno precedente e l'impossibilità di utilizzare le cessazioni di personale che intervengono nel corso dello stesso anno

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale e che l'ente ne ha dato atto con deliberazione della giunta comunale n.587del 05.12.2024;

preso atto che il PIAO ricomprende al suo interno, tra l'altro, il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027, quale atto obbligatorio e propedeutico alle programmate assunzioni.

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle presenti
- rispetta il limite di cui all'art.9, comma 28 del D.L.78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro € 269.996,81 rispetto al limite di legge pari a euro 556.071,97;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art.7,comma5-bis, del D.Lgs. n.165/2001dove viene posto il“*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal [D.L.113/2016](#) convertito nella [Legge n.160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 556.071,97 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma1 del D.Lgs.n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art.33,comma 2 del D.L.n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;

rilevato che:

- il Comune di Martina Franca si colloca nella fascia demografica lett.f) (popolazione da 10000 a 59.999) della tabella1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari 47.070 abitanti al 01.01.2022;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021– 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 22,14%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,00%;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 124.191,32 e se alla stessa si aggiunge la spesa per l'ufficio di Staff di € 145.805,49 comunque il valore totale della spesa del tempo determinato resta inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

▪ **tenuto conto**

della seguente tabella

SPESA NETTA MEDIA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011/2013		
ANNO	IMPORTO	VALOREMEDIO2011/2013
2011	5,885.672,00	
2012	5.498.227,00	5.626.889,72
2013	5.496.770,15	

Che la spesa

- per l'anno 2022 è stata pari ad € 4.437.390,13 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2023 è stata pari ad € 4.370.009,36 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2024 è stata pari ad € 4.548.668,47 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2025, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.344.873,51 sempre al di sotto della media sopra indicata;
- per l'anno 2026, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.344.333,04 sempre al di sotto della media sopra indicata;

- per l'anno 2027, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.301.024,28 sempre al di sotto della media sopra indicata;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio economico finanziario – spese del personale espressa dal Collegio dei revisori in data 09/01/2025, protocollo 1819/2025;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti in data 27.03.2025

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui l'articolo 33 D.L. n.34/2019 e s.m.i.;
- le disposizioni della legge di bilancio n. 207/2024;
- il limite di spesa cui all'art.1,comma 557 quater della Legge n.296/2006
- il limite di spesa cui all'art.9,comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di Giunta Comunale n. 141 del 27.03.2025 avente oggetto “PIAO 2025/2027 relativamente alla sola sezione terza – organizzazione e capitale umano riguardante il “Piano assunzionale per il tempo indeterminato e determinato anno 2025 e programmazione fabbisogno triennio 2025/2027”.

Il Collegio dei Revisori

Riccardo Dott. Scialpi

Presidente

Riccardo Rag. Antro

Componente

Cosimo Francesco Dott. Ingrosso

Componente